II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1238 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda la valutazione dell'attuazione del programma destinato alle scuole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione ([2]), gli Stati membri sono tenuti a esaminare l'attuazione del proprio programma destinato alle scuole al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi di aumentare il consumo da parte dei bambini di prodotti agricoli selezionati e di educarli ad abitudini alimentari sane. Al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo degli aiuti dell'Unione, è opportuno specificare la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione nelle relazioni di valutazione.

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40 è così modificato:

(1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri esaminano l'attuazione del programma destinato alle scuole al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi di aumentare il consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini e di educarli ad abitudini alimentari sane. I risultati di tale valutazione sono presentati alla Commissione in una relazione di valutazione. Qualora uno Stato membro attui il programma destinato alle scuole a livello regionale, può scegliere di presentare un numero corrispondente di relazioni di valutazione.»;

(2) al paragrafo 5, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Se uno Stato membro non presenta la propria relazione o le proprie relazioni di valutazione contenenti i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo alla Commissione entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l'importo dell'assegnazione definitiva successiva è ridotto come segue:».

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN